



COMUNE DI COLORNO
PROVINCIA DI PARMA

COPIA

Deliberazione N. 53

del 29 settembre 2022

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di trasporto sociale. Abrogazione del Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di taxi sociale.-

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18:40, convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito, in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione, nella solita sala delle adunanze, nelle persone dei Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1)	CHRISTIAN STOCCHI	Sindaco - Presidente	X	
2)	CRISTIANO VECCHI	Consigliere	X	
3)	IVANO ZAMBELLI	Consigliere	X	
4)	MARIA GRAZIA DELMIGLIO	Consigliere	X	
5)	MAURIZIO SEGNAPELLI	Consigliere	X	
6)	JACOPO ROSA	Consigliere		X
7)	BARBARA BACCHINI	Consigliere	X	
8)	MIRKA GRASSI	Consigliere	X	
9)	LUIGI CURTI	Consigliere	X	
10)	LORENZO PASINI	Consigliere	X	
11)	MARIA FIORINI	Consigliere	X	
12)	ALBERTO PADOVANI	Consigliere	X	
13)	SIMONE GUERNELLI	Consigliere	X	
TOTALE			12	1

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Nevicella Raimato, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dott. Christian Stocchi, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e procede al sorteggio degli scrutatori che risultano: Luigi Curti (maggioranza) e Lorenzo Pasini (minoranza).

Presenti in più rispetto all'appello iniziale: -
Presenti in meno rispetto all'appello iniziale: -
Componenti presenti alla trattazione dell'oggetto: 12.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 118/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Considerato che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali sono soggetti integralmente alle nuove disposizioni previste dal sopracitato decreto legislativo;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 1° marzo 2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022-2024;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 1° marzo 2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi allegati;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 1° marzo 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024;

Visto l'atto del Sindaco n. 19 del 9 dicembre 2021 e l'atto del Sindaco n. 3 del 19 maggio 2022 con i quali sono stati nominati i titolari di posizione organizzativa ed individuata la Dott.ssa Barbara Gazza in qualità di Responsabile del Settore Affari Culturali Educativi Sociali;

Premesso che con propria deliberazione n. 66 del 29 novembre 2004 è stato approvato il regolamento comunale per il funzionamento del servizio di taxi sociale;

Preso atto che il suddetto regolamento è stato successivamente modificato con propri atti n. 12 del 7 febbraio 2005 e n. 34 del 19 giugno 2006;

Riferito che il suddetto regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del servizio di taxi sociale, che si sostanzia in un servizio di trasporto rivolto a particolari categorie di cittadini residenti nel Comune di Colorno, teso a garantire a questi ultimi il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto;

Rilevato che il servizio di taxi sociale è rivolto principalmente alle persone anziane ultrasessantacinquenni con possibilità di estensione anche agli adulti soli e comunque a tutti coloro con particolari difficoltà familiari, sociali, di distanza e di collegamento che si trovino in condizioni

di effettiva impossibilità a spostarsi autonomamente o usufruendo di altri servizi pubblici o privati all'uopo destinati, purché non affetti da patologie che impediscano la deambulazione;

Riferito altresì che a partire dal mese di gennaio 2022 si è proceduto, con il coordinamento del Responsabile del Settore Affari Culturali Educativi Sociali, all'attivazione di un tavolo tecnico tra i responsabili dei servizi sociali ed educativi dei Comuni di Colorno, Torrile e Sorbolo Mezzani, al fine di avviare un confronto per la condivisione di criteri di accesso ai servizi nonché delle relative tariffe per l'armonizzazione degli stessi anche nel rispetto delle disposizioni regionali;

Tenuto conto che, partendo da una analisi dei regolamenti attivi nei Comuni della Bassa Parmense, operando un confronto tra i vari requisiti e modalità operative dei singoli servizi, integrando le stesse anche mediante analisi di regolamenti di altri enti e ferma restando la puntuale disamina delle varie normative e di eventuali pronunce giurisprudenziali in materia, il tavolo tecnico ha elaborato una proposta di modifica delle norme regolamentari come evidenziate nella nota del Responsabile del Settore Affari Culturali Educativi Sociali prot. 4203 del 7 aprile 2022;

Rilevato che nel corso del tempo ed alla luce dei servizi di trasporto erogati dal Comune, è emersa la necessità di disciplinare in modo organico i trasporti sociali in senso lato comprendendo anche i trasporti a favore di disabili (adulti e minori) sia i trasporti a favore di adulti con patologie alla condizione anziana, disciplina già adottata da qualche anno dal limitrofo Comune di Torrile;

Preso atto che, alla luce di quanto sopra, si è pertanto valutato di predisporre un nuovo e distinto regolamento in linea con quello già attivo nel Comune di Torrile, in un'ottica di armonizzazione dei servizi erogati a favore della popolazione, per disciplinare il servizio di trasporto sociale individuale o collettivo a favore di:

- a) bambini e ragazzi con disabilità certificata ex L. 104/92 che frequentano la scuola o centri di riabilitazione, o comunque ogni altra attività di progetti con finalità terapeutica e di integrazione sociale che rientrano nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) redatto dal servizio sociale e/o dall'AUSL di competenza, in caso di impossibilità, validata dal Servizio Sociale – Area Minori e Famiglie, di effettuazione del trasporto da parte del nucleo familiare di appartenenza o, in caso di trasporto agli istituti scolastici, di impossibilità ad utilizzare mezzi di trasporto pubblico (scuolabus o trasporto pubblico locale);
- b) adulti con disabilità che frequentano centri socio occupazionali o socio riabilitativi diurni o centri ricreativi o luoghi di lavoro;
- c) persone ultrasessantacinquenni, adulti assimilati alla condizione anziani o adulti affetti da momentanee difficoltà motorie che si trovino in condizioni tali da non poter usufruire di mezzi pubblici e che necessitano di:
 - accompagnamento a visite mediche o specialistiche;
 - accompagnamento per esami clinici;
 - accompagnamento a centri diurni, sociali, sanitari e riabilitativi;
 - accompagnamenti per disbrigo pratiche amministrative;
 - accompagnamenti per la spesa;
 - accompagnamenti per attività socializzanti;

Esaminato il testo del regolamento comunale per il funzionamento del servizio di trasporto sociale e ritenuto meritevole di approvazione;

Riferito che il regolamento in parola è stato esaminato dalla III commissione consiliare – Sanità, Servizi Sociali, Pari Opportunità, Rapporti con l'associazionismo e il volontariato, Frazioni – in data 5 settembre 2022, come previsto dall'art. 10, comma 8 bis, del Regolamento del Consiglio comunale;

Ritenuto quindi necessario provvedere all'approvazione del regolamento comunale per il funzionamento del servizio di trasporto sociale ed alla contestuale abrogazione del regolamento per il funzionamento del servizio di taxi sociale essendo le fattispecie in esso disciplinate ricomprese nel nuovo regolamento;

Ritenuto inoltre di disporre, ai sensi dell'art. 78, comma 7, dello Statuto comunale, l'entrata in vigore del regolamento in parola contestualmente alla pubblicazione della deliberazione approvativa, data l'esigenza di assicurare, senza soluzione di continuità, l'applicabilità dello stesso;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Esaminato il seguente parere reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.O.EE.LL. n. 267/00:

Regolarità tecnica: il Responsabile del IV Settore "Favorevole. Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa" 07/09/2022 F.to BARBARA GAZZA

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non è stato acquisito il parere di regolarità contabile, trattandosi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato;

Con 12 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi ai sensi di legge dai 12 componenti presenti e votanti

D E L I B E R A

-- di approvare

per le motivazioni indicate in premessa narrativa e che *quivi* si intendono integralmente riportate, il “Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di trasporto sociale” nel testo allegato “A”, al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

-- di abrogare

per le motivazioni indicate in premessa narrativa e che *quivi* si intendono integralmente riportate il “Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di taxi sociale” già approvato con proprio atto n. 66/2004 e successivamente modificato con propri atti n. 12/2005 e n. 34/2006;

-- **di dare atto**

che ai sensi dell'art. 78, comma 7, dello Statuto comunale, per le motivazioni esposte in premessa narrativa, il regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della deliberazione approvativa;

-- **di dare atto**

che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 12 e 23 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

-- **di dichiarare,**

con separata votazione, espressa ai sensi di legge, con 12 voti favorevoli, nessuno contrario, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, data l'esigenza di garantire l'immediata applicabilità del regolamento stesso.

A L L E G A T I

(1_set\segret\conscom\delib\2022\053_allegatoA)



COMUNE DI COLORNO
PROVINCIA DI PARMA

REGOLAMENTO
COMUNALE
PER IL
FUNZIONAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
TRASPORTO SOCIALE

Art. 1 – Definizione.

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione degli interventi a sostegno della mobilità (trasporto sociale) per le persone con disabilità e gli anziani o adulti con patologie assimilabili alla condizione anziana, che non risultano essere in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici di trasporto per accedere ai servizi di cui necessitano, a luoghi di lavoro e/o a strutture a carattere assistenziale, educativo, formativo ovvero a centri di cura o riabilitazione pubblici o privati, o a supporto dei progetti sociali e socio educativi attivati dal Servizio Sociale comunale.
2. Il servizio di trasporto sociale rientra tra gli interventi di natura socio assistenziale finalizzati a rimuovere le situazioni che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona alla vita della collettività.

Art. 2 - Oggetto e finalità.

1. Il Comune di Colorno, nell'intento di salvaguardare il benessere della comunità residente, assicura un servizio di trasporto sociale a favore delle persone con disabilità e degli anziani o adulti assimilati, in risposta alle loro esigenze di mobilità e relazionali al fine di favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione.
2. Il servizio, oltre a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico, offre sostegno, affiancamento e accompagnamento a coloro che, vivendo una condizione di particolare fragilità sociale, sono più a rischio di esclusione ed isolamento sociale.
3. Il servizio è organizzato in base alle richieste dei singoli utenti residenti o dei loro familiari ed è gestito in maniera flessibile, effettuando viaggi individuali o collettivi e salvaguardando le singole esigenze dei beneficiari.
4. Il servizio viene erogato in forma continuativa od occasionale a seconda delle necessità e delle indicazioni del servizio sociale che, limitatamente alle persone con disabilità, valuta la domanda e ne regola l'accesso.

Art. 3 – Destinatari.

1 Il servizio di trasporto sociale è rivolto a:

- a) minori e adulti con disabilità permanente certificata ai sensi della L.104/92 e s.m.i;
- b) persone affette da momentanee difficoltà motorie, impossibilitate ad usare altri mezzi di trasporto;
- c) anziani ultrasessantacinquenni, adulti assimilati alla condizione anziana o adulti e comunque tutti coloro che si trovino in condizioni tali, anche momentanee, da non poter usufruire di mezzi pubblici;
- d) utenti del servizio di assistenza domiciliare per particolari esigenze segnalate dal Servizio Sociale – Area Anziani e disabili.

2. Possono altresì usufruire del servizio persone in carico al Servizio Sociale comunale per motivate ed eccezionali necessità che sono esplicitate con propria relazione dettagliata dall'Assistente sociale.

3. Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

4. Non è mai consentito il trasporto:

- di ammalati gravi
- di persone affette da malattie contagiose
- per ricoveri urgenti in Ospedale.

Art. 4 - Requisiti di accesso

1. I requisiti di accesso al servizio di trasporto sono:

- a) residenza nel Comune di Colorno;
- b) condizione fisica e/o psichica tale da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- c) impossibilità accertata della rete familiare ed informale di garantire servizi di accompagnamento;
- d) mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida.

Art. 5 - Modalità di accesso.

1. Le domande per l'accesso al servizio possono essere presentate presso lo Sportello Sociale, anche per tramite dell'Assistente sociale Responsabile del Caso per i minori con disabilità o gli utenti del servizio di assistenza domiciliare, o direttamente compilando l'apposito modulo a tal fine predisposto - il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e consegnato almeno una settimana prima della data di trasporto – o tramite prenotazione telefonica.

2. La richiesta di attivazione del servizio avviene su istanza dell'interessato/di un familiare/del rappresentante legale o per iniziativa diretta del Servizio Sociale comunale.

3. L'ammissione al servizio viene disposta compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione del bilancio comunale.

4. L'operatore dello Sportello Sociale garantisce l'informazione all'utente circa le condizioni e modalità di accesso al servizio, accoglie la domanda ed attiva il servizio, rimandando al Servizio sociale la valutazione di tutte le situazioni particolari e complesse.

5. L'Assistente sociale compie i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento, in considerazione del fatto che l'ammissione al servizio avviene in presenza di effettiva necessità e dell'impossibilità di avvalersi, da parte del richiedente, di risorse alternative (ad es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto o in difficoltà a conciliare le esigenze di cura con i propri tempi di lavoro). In tal caso si tiene conto delle motivazioni sottese al giudizio espresso dall'Assistente Sociale.

6. Le domande presentate per il trasporto delle persone con disabilità sono sempre soggette a valutazione del Servizio Sociale che ne verifica la rispondenza con le condizioni minime definite all'art. 4 e la pertinenza con il progetto assistenziale o educativo individualizzato.

7. L'ammissione al servizio è disposta, indipendentemente dalla presenza di un'eventuale graduatoria, secondo i criteri di necessità, urgenza e stato di solitudine.

8. In presenza di richieste in numero superiore alla disponibilità del servizio si determina la precedenza tenendo conto in maniera integrata dei seguenti elementi:

- frequenza scolastica o lavorativa;
- frequenza di centri diurni anziani, centri socio occupazionali, centri socio riabilitativi diurni;
- utenti già in carico al servizio di trasporto;
- grado di autosufficienza;
- urgenza ed improrogabilità delle motivazioni che determinano la domanda di trasporto;
- eventuale presenza/assenza di risorse familiari.

9. La domanda, nel caso di esigenze continuative, ha validità pluriennale, qualora si confermi annualmente il permanere della condizione di necessità.

Art. 6 - Tipologia dei trasporti.

1. Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito elencati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) bambini e ragazzi con disabilità certificata ex L. 104/92 che frequentano la scuola o centri di riabilitazione, o comunque ogni altra attività di progetti con finalità terapeutica e di integrazione sociale che rientrano nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) redatto dal servizio sociale e/o dall'AUSL di competenza, in caso di impossibilità, validata dal Servizio Sociale – Area Minori e Famiglie, di effettuazione del trasporto da parte del nucleo familiare di appartenenza o, in caso di trasporto agli istituti scolastici, di impossibilità ad utilizzare mezzi di trasporto pubblico (scuolabus o trasporto pubblico locale);
- b) adulti con disabilità che frequentano centri socio occupazionali o socio riabilitativi diurni o centri ricreativi o luoghi di lavoro;
- c) persone ultrasessantacinquenni, adulti assimilati alla condizione anziani o adulti affetti da momentanee difficoltà motorie che si trovino in condizioni tali da non poter usufruire di mezzi pubblici e che necessitano di:
 - ✓ accompagnamento a visite mediche o specialistiche;
 - ✓ accompagnamento per esami clinici;
 - ✓ accompagnamento a centri diurni, sociali, sanitari e riabilitativi;
 - ✓ accompagnamenti per disbrigo pratiche amministrative;
 - ✓ accompagnamenti per la spesa;
 - ✓ accompagnamenti per attività socializzanti.

2. Per particolari visite mediche ed esami diagnostici, può ritenersi indispensabile la presenza di un familiare nel corso dei suddetti accompagnamenti.

3. Vengono identificate le seguenti tipologie:

- a) trasporti continuativi: si intendono i trasporti effettuati giornalmente o più volte nell'arco della settimana, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, per la frequenza, di norma annuale, a centri educativi/formativi/assistenziali/lavorativi;
- b) trasporti occasionali: si intendono i trasporti effettuati per una sola volta o per periodi inferiori al mese, programmabili con preavviso dell'utente di almeno 5 gg ad istituti, ambulatori, luoghi di cura e riabilitazione, ospedali, centri ricreativi;
- c) trasporti saltuari: si intendono i trasporti difficilmente definibili nel tempo e difficilmente programmabili, per rispondere ad esigenze contingenti e/o temporanee.

Art. 7 - Organizzazione

1. Il servizio di trasporto viene effettuato attraverso l'utilizzo di automezzi, appositamente attrezzati anche per il trasporto delle persone con disabilità, di proprietà o nella disponibilità del Comune e l'impiego di:

- personale dipendente dell'Amministrazione comunale;
- personale in regime di convenzione con l'Amministrazione comunale o con altri Enti;
- personale volontario appartenente ad Associazioni del territorio con cui il Comune ha in essere convenzioni;
- personale volontario del Servizio Civile Nazionale.

2. I trasporti si effettuano, di norma, nell'ambito del territorio comunale e del distretto sociosanitario.

3. Il trasporto collettivo è organizzato in base alle destinazioni tenendo conto, in maniera funzionale, dell'itinerario e dei tempi di percorrenza e avendo cura di valutare la compatibilità delle caratteristiche personali dei richiedenti e le loro specifiche esigenze.

4. Per il medesimo scopo, l'Ente può definire dei punti di raccolta degli utenti ammessi al servizio.

5. Il trasporto viene garantito dal domicilio/punto di raccolta al luogo di destinazione e viceversa.

Art. 8 – Verifiche

1. L'ufficio Servizi Sociali, nonché l'Assistente Sociale Responsabile del Caso per le situazioni di particolare eccezionalità, verifica, in qualsiasi momento, per ogni utente la sussistenza dei requisiti di ammissione al servizio, disponendo eventualmente, in caso di decadenza degli stessi, alla dimissione dal servizio.

Art. 9 - Norme di comportamento

1. Per un ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio:

- rispettare gli orari previsti per il trasporto;

- comunicare tempestivamente allo sportello sociale, che farà da tramite con gli autisti, le eventuali variazioni sopravvenute rispetto agli accordi presi in sede di ammissione al servizio;
- comunicare con massimo anticipo, e comunque non oltre il giorno prima del programmato trasporto, la sospensione del servizio;
- mantenere un comportamento consono ed adeguato durante la fruizione del servizio;
- garantire la presenza di un accompagnatore (familiare o altra persona designata) laddove ne viene ravvisata la necessità da parte del Servizio Sociale.

Art. 10 - Compartecipazione economica al servizio

1. Il trasporto dedicato ai minori con disabilità, per finalità connesse alla frequenza degli istituti scolastici dagli stessi frequentati è gratuito e resta tale fino alla conclusione del percorso scolastico.
2. Per tutti gli altri trasporti è richiesta agli utenti una compartecipazione alla spesa del servizio a norma dell'art. 29 comma 2 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e della DGR 875 del 9 marzo del 1993.
3. Sono previste le seguenti tipologie di tariffe che sono definite ed aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione:

Persone disabili

- *Abbonamento mensile per trasporto continuativo (1 viaggio al giorno)*
- *Abbonamento mensile per trasporto continuativo (2 viaggi al giorno)*
- *Abbonamento mensile per trasporto continuativo (3 o più viaggi al giorno)*
- *Tariffa giornaliera per trasporto occasionale (1 viaggio)*
- *Tariffa giornaliera per trasporto occasionale (2 viaggi al giorno)*
- *Tariffa giornaliera per trasporto occasionale (3 o più viaggi al giorno)*
- *Tariffa mensile per trasporti connessi all'attività lavorativa*

Persone anziane:

- *tariffa giornaliera per trasporto entro il territorio comunale* (Ai fini del presente regolamento si considera territorio comunale il bacino territoriale comprensivo del proprio territorio comunale e di quello del comune - o dei Comuni - con cui dovesse venire stipulata apposita convenzione per la gestione coordinata del servizio);*
- *tariffa giornaliera per trasporto nei territori dei comuni rientranti nel distretto di Parma;*
- *tariffa giornaliera per trasporto nei territori dei comuni fuori distretto.*

3. Le tariffe comprendono, con particolare riferimento ai trasporti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) un tempo di attesa massimo di 30 minuti. Nel caso che l'attesa superi i 30 minuti la tariffa è maggiorata di 1 euro per ogni mezz'ora successiva, anche non intera.

4. Nel caso di trasporto di più persone la quota è maggiorata del 50% e divisa tra gli utenti trasportati. Eventuali spese di parcheggio rimangono a carico dell'utente.

5. Le tariffe del trasporto sociale possono essere oggetto di agevolazione, o di esenzione, unicamente in presenza di eccezionale disagio socio-economico che va motivato e documentato con propria relazione dall'Assistente Sociale Responsabile del caso.

Art. 11 - Sospensione del servizio

1. La sospensione del servizio di trasporto può avvenire in seguito:
 - a comportamenti scorretti, commessi dall'utente in violazione delle norme indicate al precedente art. 9, formalmente contestati dal personale addetto all'esecuzione del servizio di trasporto;
 - di impossibilità da parte dell'Amministrazione comunale di assicurare il servizio, per qualsiasi causa, previa comunicazione inviata all'utente col maggiore preavviso possibile.

Art. 12 - Dimissioni

1. Il Servizio Sociale può disporre la dimissione dell'utente dal servizio di trasporto in caso di:
 - perdita dei requisiti di accesso;
 - reiterato mancato pagamento della tariffa a carico dell'utente;
 - reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui al precedente art. 9.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati comuni e sensibili, sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 in attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, limitatamente alle seguenti finalità:
 - esecuzione della prestazione di trasporto;
 - trattamento su sistema informatico.
2. Tali dati sono sottoposti a idonee misure di sicurezza e conservati per il periodo strettamente necessario.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della deliberazione approvativa e limitatamente alla parte delle tariffe a partire dal 1° gennaio 2023.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Christian Stocchi

F.to Nevicella Raimato

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
li 24 ottobre 2022

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 24 ottobre 2022 (N. 1289 REG. PUB.)

☒ [X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il 04 novembre 2022

☐ [] l'11° giorno dalla pubblicazione.

lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

mb